



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.....

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Al Consorzio ViniVeri
Via Ringhiera Umbra n. 22
06036 Montefalco (PG)

OGGETTO: richiesta parere – informazioni tracciabili in etichetta.

(rif. nota del 28/3/2017)

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di riportare nell'etichettatura dei vini talune diciture relative al contenuto di anidride solforosa o all'aggiunta di altre sostanze enologiche, da parte degli aderenti alla "Regola" adottata da codesto Consorzio per limitare le tecnologie utilizzabili nella coltivazione della vite e nell'elaborazione dei vini.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'esame della "Regola" pone in evidenza che sono ammesse, per la coltivazione della vite, le tecniche previste dal metodo dell'agricoltura biologica, dal cui impiego, quindi, può derivare l'inevitabile presenza di residui nel vino. Inoltre, per quanto riguarda l'elaborazione dei vini, non sembrano escluse, oltre all'aggiunta di anidride solforosa (o solfiti), alcune pratiche autorizzate che implicano l'aggiunta di talune sostanze per uso enologico¹.

In tal senso, anche tenuto conto delle disposizioni dell'Unione europea in materia d'indicazione dell'anidride solforosa nell'etichettatura dei vini², si è dell'avviso che possano essere utilizzate le seguenti diciture, purché siano posizionate consecutivamente, senza alcuna interruzione:

"contiene ... mg/l di solfiti totali";

" - senza aggiunta di altre sostanze ammesse per uso enologico" oppure " - dall'uva alla bottiglia senza aggiunta di altre sostanze ammesse per uso enologico", a condizione che nessuna altra sostanza per uso enologico espressamente ammessa, diversa dall'anidride solforosa, dal bisolfito di potassio o dal metabisolfito di potassio, sia stata aggiunta o residui nel vino etichettato con tale dicitura.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

¹ La legge 12 dicembre 2016, n. 238 contempla l'esclusivo utilizzo delle sostanze ammesse "per uso enologico", cioè delle sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.

² art. 51 e dell'Allegato X, parte A, del reg. (CE) n. 607/2009.